



Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

DETERMINAZIONE N° 230 DEL 24/06/2022 PROPOSTA N°782 DEL 24/06/2022 - REGISTRO GENERALE N° 642

OGGETTO: VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ VAS ARTT. 6, 12 D.LGS 152/2006 E S.M.I. VARIANTE PUC SANLURI MODIFICA PERIMETRAZIONE ZONA G1 SERVIZI INTERESSE PUBBLICO CIMITERIALE E INDIVIDUAZIONE ZONA G1*: INFRASTRUTTURE A SUPPORTO ZONA G1 - ESCLUSIONE PROCEDURA VAS

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Vista la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il Decreto Legislativo il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento alla Parte II, recante "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)";

Visto il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 152/2006";

Visto il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

Vista la Legge Regionale del 12 giugno 2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" ed in particolare l'articolo 49, modificato con L.R. 5 marzo 2008, n. 3, che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale;

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" e ss.mm.ii.;

Viste le "Direttive regionali per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale" approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/33 del 07.08.12, in particolare l'Allegato C "Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi – procedura di verifica e di valutazione" e l'Allegato C1 "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui agli articoli 6 e 7";

Viste le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 44/51 del 14.12.2010;

Vista la Legge regionale 04 febbraio 2016, n. 2, *“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”* e, in particolare l’art. 24 *“Riordino delle circoscrizioni provinciali”* e l’art. 25 *“Circoscrizioni provinciali”* comma 1, lett. a) in cui si stabilisce che le circoscrizioni territoriali delle Province della Regione Sardegna variano, con l’individuazione della circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna;

Vista la Legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1, *“Legge di semplificazione 2018”* e, in particolare, l’art. 23 *“Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989”*;

Visto l’atto di indirizzo ai sensi dell’art 21, comma 2, della L.R. 1/2019, in ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio, approvato con D.G.R. n. 5/48 del 29/01/2019.

Premesso che

- ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., i piani attuativi e le varianti degli strumenti urbanistici comunali ricadono tra i piani e programmi che sono sottoposti a verifica di assoggettabilità per permettere alla autorità competente di valutare l’esistenza di possibili impatti significativi sull’ambiente;
- ai sensi dell’art. 20 comma 23 della L.R. 45/89, come modificata dalla L.R. 1/2019, l’autorità procedente deve sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS presso l’autorità competente;
- con Deliberazione n. 13 del 04.03.2022, il Consiglio Comunale di Sanluri ha adottato la Variante al PUC contestualmente al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’ampliamento del cimitero con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii.;
- il Comune di Sanluri, in qualità di autorità procedente, con nota prot. 8003 del 28.03.2021, acquisita agli atti di questa Amministrazione al n. di prot. 7709 del 28.03.2022, ha trasmesso a questa Provincia, in qualità di autorità competente, la documentazione in formato digitale al fine dell’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della **Variante al PUC del Comune di Sanluri relativa alla modifica della perimetrazione della zona G1 “Servizi di interesse pubblico cimiteriale” ed alla individuazione della zona G1*: “Infrastrutture a supporto della zona G1”**, ai sensi dell’attuale quadro normativo (Direttiva 2001/42/CE, D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. artt. 6 e 12);
- con nota prot. n. 11881 del 11.05.2022 (per ASL prott. 12239 e 12280 del 13.05.2022), questa Provincia ha comunicato l’avvio del procedimento e, contestualmente, ha trasmesso la documentazione depositata dal Comune di Sanluri ai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA), al fine di acquisirne osservazioni e pareri in merito ai potenziali impatti ambientali dovuti all’attuazione della Variante in oggetto, ai sensi dell’art.12, comma 2, del D.Lgs 152/2006;
- il Rapporto preliminare è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Sanluri (sezione Amministrazione trasparente/Pianificazione e governo del territorio), insieme agli elaborati della Variante, e sul sito internet istituzionale della Provincia Sud Sardegna (aree tematiche/pianificazione/verifica di assoggettabilità a VAS);

Preso atto che sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- **ARPAS – Dipartimento Sulcis**, prot. 18604 del 06.06.2022, acquisito agli atti di questa Provincia al n. di prot. 14587 del 08.06.2022. Parere positivo sulla variante in oggetto, evidenziando che non si sono rilevati impatti significativi sulle componenti ambientali. Gli impatti dovranno essere valutati durante la predisposizione del Piano attuativo.
- **Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS)**, prot. 5620 del 07.06.2022 acquisito agli atti di questa Provincia al n. di prot. 14537 del 07.06.2022, secondo cui la Variante in oggetto non è da considerare variante generale allo strumento urbanistico e, pertanto, non è da assoggettare alle valutazioni connesse all'assetto idrogeologico di cui all'articolo 8 delle Norme di Attuazione del PAI vigenti.

Vista la relazione istruttoria redatta dal Servizio Pianificazione, che si allega in copia al presente provvedimento (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale, nella quale si propone di non sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la Variante in oggetto;

Considerato che

- la Variante in oggetto non è soggetta a Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.), in quanto gli ambiti interessati non ricadono all'interno dei Siti Rete Natura 2000 quali SIC e ZPS e non interferiscono con aree protette e ad alto valore naturalistico interesse;
- non sono previste opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) secondo la vigente normativa;
- nell'area di intervento è stata accertata l'assenza di preesistenze e/o ambiti di interesse archeologico, come da studio di Verifica Preventiva di Interesse Archeologico (V.I.ARCH.) acquisito dall'Amministrazione Comunale nel mese di marzo 2021;
- la Variante in oggetto non è da considerare variante generale allo strumento urbanistico e, pertanto, non è da assoggettare alle valutazioni connesse all'assetto idrogeologico di cui all'articolo 8 delle Norme di Attuazione del PAI vigente, come specificato nel parere dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS), prot. 5620 del 07.06.2022 acquisita agli atti di questa Provincia al n. di prot. 14537 del 07.06.2022;
- non si sono rilevati impatti significativi sulle componenti ambientali, i quali dovranno essere valutati nella successiva fase di predisposizione del Piano attuativo, come specificato nel parere ARPAS – Dipartimento Sulcis, prot. 18604 del 06.06.2022, acquisito agli atti di questa Provincia al n. di prot. 14587 del 08.06.2022;

Considerato che l'iter procedurale finalizzato al rilascio del presente atto si è svolto nel rispetto della normativa vigente;

Ritenuto di

- accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

Attesa, pertanto, l'opportunità e la necessità di provvedere in merito al fine del rilascio del presente atto, così come descritto negli elaborati della variante;

Accertato che, nell'adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dall'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

Visti

- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 26 del 30.12.2019, prorogato con Decreto n.15 del 26.08.2020, con il quale sono state conferite le funzioni di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici all'ing. Mario Mammarella, e che prevede, al punto 4, che durante il periodo di assenza, le funzioni dirigenziali dell'Area Lavori Pubblici siano esercitate dall'ing. Gianroberto Cani;
- la Determinazione del dirigente Area LL.PP. n. 534 del 29 dicembre 2021 con la quale, ai sensi dell'art.5 della Legge n. 241/90, è stato individuato l'ing. Alessandro Onali quale Responsabile del Procedimento di VAS e del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativamente all'area ex Medio Campidano;
- l'ordine di servizio del 06.05.2022, con il quale si è disposto di assegnare all'ing. Ugo Piras l'espletamento della Verifica a VAS in oggetto, rilevata la temporanea indisponibilità del dipendente incaricato per l'istruttoria delle pratiche di VAS e di Verifica di assoggettabilità a VAS per quanto riguarda i Piani Urbanistici Comunali afferenti all'area omogenea ex Provincia del Medio Campidano, e constatate le criticità segnalate dal Comune di riferimento;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica**, ai sensi dell'articolo 12, del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii., la **Variante al PUC di Sanluri relativa alla modifica della perimetrazione della zona G1 "Servizi di interesse pubblico cimiteriale" ed alla individuazione della zona G1*: "Infrastrutture a supporto della zona G1"**;
3. Di condizionare l'esclusione dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante di cui al punto 2, al rispetto delle prescrizioni seguenti:
 - il Comune di Sanluri, in qualità di autorità procedente, dovrà impegnarsi all'attivazione di azioni di monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione della variante. I dati così raccolti dovranno confluire all'interno delle azioni di monitoraggio previste dall'art. 18 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per l'adeguamento del PUC al P.P.R.;
4. Di vincolare il presente provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della **Variante al PUC del Comune di Sanluri relativa alla modifica della perimetrazione della zona G1 "Servizi di interesse pubblico cimiteriale" ed alla individuazione della zona G1*: "Infrastrutture a supporto della zona G1"** al permanere delle linee di indirizzo e delle previsioni della Variante così

come contenute negli elaborati presentati. Le eventuali modifiche apportate alla Variante in sede di approvazione definitiva che determinano un cambiamento alle previsioni ed alle linee d'indirizzo della Variante o che possano creare impatti sulle componenti esaminate nel Rapporto Preliminare Ambientale, determinerà l'avvio di un nuovo procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

5. Di dare atto che l'esclusione dalla procedura di VAS non assolve a quanto eventualmente richiesto dagli altri Enti e dai soggetti competenti in materia ambientale, in particolare di ARPAS che, nel parere prot. 18604 del 06.06.2022, acquisito agli atti di questa Provincia al n. di prot. 14587 del 08.06.2022, dispone che gli impatti significativi sulle componenti ambientali siano valutati nella successiva fase di predisposizione del Piano attuativo;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione previsti dalle norme vigenti e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
7. Di disporre che il Comune di Sanluri, in qualità di Autorità procedente, provveda alla pubblicazione nel proprio sito web del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità ed esclusione delle successive fasi della procedura di VAS.

Allegati: Relazione istruttoria (allegato A)

Lì, 24/06/2022

L'Istruttore: *(Ugo Piras)*

IL DIRIGENTE D'AREA



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 782**

Settore Proponente: **Area Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica**

Oggetto: **VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ VAS ARTT. 6, 12 D.LGS 152/2006 E S.M.I. VARIANTE PUC SANLURI MODIFICA PERIMETRAZIONE ZONA G1 SERVIZI INTERESSE PUBBLICO CIMITERIALE E INDIVIDUAZIONE ZONA G1*: INFRASTRUTTURE A SUPPORTO ZONA G1 - ESCLUSIONE PROCEDURA VAS**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: **VISTO NON NECESSARIO**

Data **24/06/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Lucia Tegas

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate